



**DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL MEDICO
COMPETENTE
E LE CONSEGUENTI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

PREMESSO

- che con DGRV n. 1332 del 11/05/2010 il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità veniva designato quale Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., per le sedi e il personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles della Giunta Regionale del Veneto;
- che, a norma dell'art. 18 — comma 1, lett. a) - del suindicato D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro è tenuto a nominare il Medico Competente, al fine di attuare la prescritta sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
- che il comma 5 dell'art.39 del Dlgs 81/2008 dispone che “ il Medico Competente possa avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporti i costi”;
- che nell'ottica di una ottimizzazione dei rapporti tra Datore di Lavoro e Medico Competente, pare opportuno garantire ogni possibile autonomia al Medico Competente agevolando l'attuazione di quanto disposto al precedente capoverso, fornendo allo stesso la possibilità di individuare i Medici Specialisti, nonché di definirne la relativa programmazione delle visite;
- che al riguardo la struttura preposta intende dotarsi di strumentazione sanitaria per l'esecuzione dello screening ergofoamologico;
- che il Datore di Lavoro assicura, per lo svolgimento della Sorveglianza Sanitaria idonei locali ubicati nella Sede Regionale di Palazzo della Regione del Veneto, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 Venezia.

tutto ciò premesso, la prestazione di cui all'incarico in argomento viene di seguito descritta:

1 — Oggetto dell'incarico ed Individuazione del Medico Competente

La DGR 1332/2010 individua quale Datore di Lavoro delle Sedi Centrali, Roma e Bruxelles della Giunta Regionale del Veneto il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità. Ai sensi di tale deliberazione, il Datore di Lavoro ha l'onere di nominare Medico Competente Coordinatore per il personale dipendente delle sedi centrali della sede di Roma e di Bruxelles della Giunta Regionale del Veneto, nonché il Medico Competente per le sedi centrali e per la sede di Bruxelles. Al Medico Competente competono tutti gli obblighi posti in capo al medesimo dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento all'art 25 e alla Sezione V del medesimo.

In particolare il Medico Competente si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) Visita medica specialistica di medicina del lavoro di cui all'art. 41 comma 2 lettere a),b),c),d),e), e-bis), e-ter), e comma 2bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- 2) Screening ergofofalmologico con attrezzatura fornita da Regione Veneto;
- 3) Audiometria effettuata con attrezzatura propria;
- 4) Spirometria effettuata con attrezzatura propria;
- 5) Visite mediche specialistiche diverse da quelle di Medicina del Lavoro, se ritenute necessarie, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 6) Collaborazione con il datore di Lavoro per la programmazione delle visite e delle attività di cui ai punti precedenti;
- 7) Valutazione della presenza di elementi ostativi alla attribuzione di compiti diversi dalla normale attività lavorativa quali, addetti alla lotta antincendio, addetti al primo soccorso, ecc;
- 8) sopralluoghi/riunioni presso le sedi (inclusa la prestazione richiesta per l'elaborazione dei rapporti di sopralluogo o eventuali relazioni) di cui all'art. 25 comma 1 lettera l) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 9) eventuali attività formative richieste dal Datore di Lavoro;
- 10) Aggiornamento del protocollo sanitario e collaborazione per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- 11) Eventuali attività di coordinamento, qualora necessarie con ulteriori Medici Competenti se nominati.

Restano escluse dal presente incarico le sole analisi ematochimiche previste dal Protocollo Sanitario che pertanto saranno a totale carico del Datore di Lavoro ed effettuate da Laboratori dallo stesso individuati.

2 — Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico sarà svolto in economia e tal fine vengono di seguito stimate quantitativamente le diverse prestazioni che dovranno svolgersi nell'arco temporale di 12 mesi.

- 1) N° 700 Visita medica specialistica di medicina del lavoro di cui all'art. 41 comma 2 lettere a),b),c),d),e), e-bis), e-ter), e comma 2 bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 2) N° 650 Screening ergofofalmologico con attrezzatura fornita da Regione Veneto;
- 3) N° 25 Audiometrie effettuate con attrezzatura propria;
- 4) N° 100 Spirometrie effettuate con attrezzatura propria;
- 5) N° 60 Visite mediche specialistiche diverse da quelle di Medicina del Lavoro, se ritenute necessarie, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 6) N° 100 ore a vacanza per le altre attività;

Il medico Competente, ai sensi del comma 5 dell'art.39 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. può avvalersi, per accertamenti diagnostici specialistici, della collaborazione di medici specialisti di propria fiducia con il solo obbligo di darne comunicazione al Datore di Lavoro che ne liquidi i costi al Medico Competente secondo quanto esplicitato nella tabella di cui al successivo punto 5 al netto dell'eventuale offerta economica.

3 — Durata del contratto e condizioni contrattuali

La durata della contratto da sottoscrivere successivamente all'affidamento dell'incarico da formalizzarsi mediante Decreto del Dirigente la Unità di Progetto Sicurezza e Qualità è stabilito in mesi 12 dalla data di affidamento dell'incarico ed il medico competente nominato resta obbligato, per tale periodo, al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle procedure adottate dall'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità in materia di sorveglianza sanitaria e protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Il Datore di Lavoro si riserva inoltre la facoltà di revocare la nomina al Medico Competente incaricato con la presente convenzione, previo preavviso di 30gg. e giusta motivazione ed a nominare altro medico di sua fiducia.

4 — Modalità di conservazione ed archiviazione delle Cartelle Sanitarie di Rischio.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il quale prevede che le modalità di conservazione delle Cartelle Sanitarie di Rischio istituite dal Medico Competente per ogni Lavoratore esposto siano concordate tra le parti, vista la disponibilità di locali attrezzati nella Sede Regionale di Palazzo della Regione del Veneto sito in Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 Venezia, il Medico Competente, visitati i locali in questione, ritiene che gli stessi siano idonei ai fini della conservazione delle Cartelle Sanitarie sopracitate.

5 — Importo del contratto e corrispettivi per le prestazioni professionali.

Il costo della prestazione indicato presuntivamente nella somma complessiva di € 39.920,00 tutti gli oneri inclusi, (trentanovemilanevecentoventi/00), salvo diverse risultanze. I corrispettivi per le prestazioni unitarie sui quali viene chiesto di formulare il ribasso sono stabiliti come di seguito:

1	Visita medica specialistica di medicina del lavoro di cui all'art. 41 comma 2 lettere a),b),c),d),e), e-bis), e-ter), e comma 2bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.	Euro 21,00
2	Screening ergoftalmologico con attrezzatura fornita da Regione Veneto	Euro 14,00
3	Audiometrie effettuate con attrezzatura propria	Euro 15,00
4	Spirometrie effettuate con attrezzatura propria	Euro 12,00
5	Visite mediche specialistiche diverse da quelle di Medicina del Lavoro, se ritenute necessarie, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Euro 71,00
6	Collaborazione con il datore di Lavoro per la programmazione delle visite e delle attività di cui ai punti precedenti	Compreso nei prezzi di cui ai precedenti punti 1,2,3,4,5
7	Tariffa oraria a vacanza per le ore di effettivo sopralluogo/riunione presso le sedi (inclusa la prestazione richiesta per l'elaborazione dei rapporti di sopralluogo o eventuali relazioni) nonché per tutte le attività richieste dal Datore di Lavoro incluse eventuali attività formative.(attività 6, 7, 8 del precedente punto 2)	Euro 85,00

CME

Le tariffe unitarie suindicate sono al netto degli oneri fiscali (qualora dovuti) e comprendono qualsiasi altro onere e spesa per fornire tutte le prestazioni previste dalla legislazione vigente e dal presente disciplinare, senza eccezione alcuna. I pagamenti saranno effettuati mediante rate bimestrali, per importi pari al 90% (novantapercento) della somma totale delle prestazioni effettivamente svolte, previa approvazione del relativo riepilogo contabile da parte dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità e comunque a seguito di presentazione di regolare fatturazione. Le rate di saldo verrà liquidata a conclusione di tutte le prestazioni previste dal presente disciplinare.

6- Foro competente

Tutte le controversie inerenti la presente convenzione che non possono venire risolte in via amichevole verranno deferite al Foro di Venezia.

7 - Disposizioni finali

Il Medico Competente si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, che si allega al presente, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il medico competente assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 03/08/2010, n. 136 e s.m.i. e a tal fine comunica che i pagamenti conseguenti alla presente convenzione verranno tutti effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario avente coordinate IBAN IT 24 41630150320000000359328 in caso contrario il contatto verrà risolto ipso iure.

Il presente atto redatto in tre originali di cui uno in bollo, uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'eventuale registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/04/1986 n. 131 consta di n. 3 pagine, viene controfirmato dai convenuti in segno di completa ed incondizionata accettazione.

PER ACCETTAZIONE

